

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI
IRREGOLARITÀ E RELATIVE FORME DI TUTELA
(CD WHISTLEBLOWING)

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E
RELATIVE FORME DI TUTELA
(C.D. **WHISTLEBLOWING**)

Aggiornamento 2023

Ed. 3 Rev. 0

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	CONTESTO NORMATIVO.....	3
2.1	DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E NORME	4
3	FINALITÀ	4
4	AMBITO SOGGETTIVO (art. 3 D.Lgs. 24/2023)	4
5	AMBITO OGGETTIVO (art. 1 D.Lgs. 24/2023)	5
6	PROCESSO DI SEGNALAZIONE.....	6
1.1	La segnalazione.....	6
1.2	I canali di segnalazione interna (art. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023)	6
1.2.1	... MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
1.2.2	... ITER PROCEDURALE	7
1.3	Il canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica (art. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023)	8
1.4	Esiti del riscontro (art. 5 D.Lgs. 24/2023)	8
7	TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	9
8	RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER.....	10
9	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	11
10	RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA	11
11	DISPOSIZIONI FINALI.....	11

1 PREMESSA

La presente policy definisce, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la procedura di CNG Fiber Trade Europe S.r.l. (*nel prosequo, CNG o Società*) da seguire per ogni segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società per cui lavora e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

Il termine con cui si è ormai soliti chiamare la disciplina è “*whistleblowing*”; un termine di origine anglosassone “*blow the whistle*” che si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione.

La segnalazione (*whistleblowing*), in tale ottica, è un **atto di manifestazione di senso civico**, attraverso cui il *whistleblower* (il segnalante) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per la società.

Il “*whistleblowing*” è, quindi, la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Società. In altre parole, solo dalla combinazione tra questi due requisiti: condotta illecita e integrità della Società, emerge l'interesse del legislatore alla tutela del *whistleblower*.

2 CONTESTO NORMATIVO

In Italia l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

Successivamente è stata emanata la [legge 30 novembre 2017 n. 179](#), «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che si compone di tre articoli:

- il primo, «*Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti*», riscrive integralmente l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001.
- il secondo, «*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*», prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela del whistleblower nel settore privato.
- il terzo, «*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, Agenziale, professionale, scientifico e industriale*», contiene una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, agenziale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.) ed è applicata alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Infine, è stato emanato il [D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#) «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*» che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e che entra in vigore il 15 luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 24 /2023 [abroga](#):

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

- l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

diventando il riferimento normativo nazionale in materia di Whistleblowing.

Il D.Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, *interviene anche estendendo la platea dei destinatari degli obblighi, dettagliando ulteriori condotte potenzialmente illecite* ritenute meritevoli di segnalazione, nonché **disciplinando in modo più compiuto i canali di segnalazione e rafforzando la tutela dei segnalanti.**

2.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI E NORME

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

CGN: CNG Fiber Trade Europe S.r.l.;

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Whistleblower: o persona segnalante: persona fisica che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Whistleblowing: Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (d.lgs. 24 del 2023)

L. 241/1990: Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

L. 190/2012: Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

D.lgs. 33/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D.lgs. 101/2018: Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"

D.Lgs. 24/2023: Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Direttiva (UE) 2019/1937: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione» (in G.U.U.E. L305, 26.11.2019, p.17-56)

3 FINALITÀ

Scopo del presente documento, è quello di far emergere episodi di illiceità o irregolarità all'interno della Società, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

Garantire la condivisione, il rispetto e la declinazione, nella vita lavorativa dei propri interlocutori, dei valori

della Società.

4 AMBITO SOGGETTIVO (art. 3 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 3 individua le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche cui si applicano le misure di prevenzione; per CNG risultano rilevanti le seguenti:

- tutti i dipendenti
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso CNG o forniscono beni o servizi
- i liberi professionisti e i consulenti
- i tirocinanti anche non retribuiti
- persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di **ritorsioni**, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, in particolare:

- i facilitatori
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- gli enti di proprietà della persona segnalante

5 AMBITO OGGETTIVO (art. 1 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 1, in via generale, individua quale oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, tutte le **informazioni** sulle **violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

Ai sensi **dell'art. 2 comma 1, lett. a)**, per violazioni si intendono tutti i **comportamenti, atti od omissioni** che determinano le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e tra queste si evidenziano nel contesto della nostra organizzazione esclusivamente le:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a n. 2, e **questo in quanto CNG rientra tra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. q n. 3) che hanno già adottato il MOG ed hanno un numero di dipendenti inferiore a 50.**

Non rilevano, dunque, le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico. Nel dettaglio, non rilevano tutte le violazioni indicate all'art. 2, co. 1 lett. a numeri:

- 1 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3, 4, 5 e 6,
- 3 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi),

- 4 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b, può avere anche ad oggetto:

- “informazioni sulle violazioni” che consistono in informazioni, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni segnalate devono essere esclusivamente quelle tipizzate e devono incidere sull'interesse all'integrità della Società.

Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle **ritorsioni** (art. 17, comma 4) che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Le disposizioni del decreto **non si applicano** «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

6 PROCESSO DI SEGNALAZIONE

1.1 La segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la **descrizione** del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Come disciplinato dal Capo II del Decreto, i segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti:

- **Interno:** canale predisposto dalla Società nel cui contesto lavorativo il segnalante opera;
- **Esterno:** canale predisposto da ANAC **che, nel caso di CNG, si applica solo per le ritorsioni;**

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto, per il caso di CNG, il **canale interno è l'unico previsto**.

1.2 I canali di segnalazione interna (art. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione interna è stato attivato sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali e rappresenta la misura di prevenzione predisposta dalla Società per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere pertanto effettuata mediante la seguente modalità:

- **in forma scritta aperta**, attraverso l'indirizzo di posta elettronica odvcngfibertradeurope@gmail.com ovvero mediante canale di posta tradizionale c/o sede dell'OdV Prof. Fabrizio Cerbioni Piazza Viani 11/A 55049 Viareggio (LU);
- **in forma scritta**, anche anonima, mediante l'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede della Società;
- **attraverso l'add-on My Whistleblowing** al software My Governance, quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa, (di seguito, il "Software") accessibile dal link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CNGFIBERTRADE> e compilando il form inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)
- **in forma orale** su richiesta della persona segnalante direttamente all'OdV mediante un incontro diretto o telefonico richiesto attraverso i canali aziendali e fissato entro un termine di una settimana lavorativa.

La gestione di tutti i canali interni di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing* è disponibile un facsimile di *Modulo segnalazione*, sul sito della società www.cng-fibereurope.com e riprodotto in calce alla presente.

1.2.1 Modalità di presentazione della segnalazione interna

- a. **Attraverso il canale informatico** (accessibile dal sito aziendale www.cng-fibereurope.com e dal link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CNGFIBERTRADE>) e, quindi, tramite il Software, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti. È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.
- b. **Attraverso la compilazione del Modulo di segnalazione** che potrà essere:
 - Inserito nell'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede della Società (SCRIVERE DOVE)
 - Inviato mediante canale di posta tradizionale c/o sede dell'OdV Prof. Fabrizio Cerbioni Piazza Viani 11/A 55049 Viareggio (LU)
- c. **In forma orale** su richiesta della persona segnalante direttamente all'OdV mediante un incontro diretto o telefonico richiesto attraverso i canali aziendali e fissato entro un termine di una settimana lavorativa

Iter procedurale

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

-
- a. *protocollazione e custodia;*
 - b. *istruttoria;*
 - c. *investigazione e comunicazione dell'esito;*
 - d. *Archiviazione.*

a. **Protocollazione e custodia**

Nel caso la segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, attraverso la sua segreteria, assegna - entro 7 giorni dalla data di ricezione - al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

b. **Istruttoria**

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l'OdV si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti, procede con le fasi dell'istruttoria.

L'OdV deve in ogni caso mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

c. **Istruttoria e comunicazione dell'esito**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il soggetto incaricato dell'investigazione è l'Organismo di Vigilanza.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;

- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, l'OdV procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne dà comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, l'OdV attiva i responsabili aziendali (Consiglio di Amministrazione) per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.

Trasmette l'esito dell'istruttoria al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

In ogni caso, l'OdV deve fornire riscontro alla segnalazione nel termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio della Segreteria dell'OdV, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati ai sensi dell'art. 14, comma 1, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il responsabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b).

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno trattate come segnalazioni ordinarie e saranno trattate al di fuori della normativa dettata dal D.Lgs. 24/2023. In ogni caso il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, tutti gli elementi della segnalazione verranno improntati alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante.

La presente procedura per la gestione delle segnalazioni, predisposta da CNG, garantisce tale riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

1.3 Il canale di segnalazione esterna in caso di ritorsioni (art. 6 del D.Lgs. 24/2023)

Qualora il segnalante abbia il timore subito ritorsioni deve procedere con la segnalazione esterna gestita da ANAC che è l'unico soggetto deputato ad occuparsi delle ritorsioni.

7 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il sistema di protezione del whistleblower previsto dal D.Lgs.24/2023 riconosce ai soggetti riportati nel capitolo 4 i seguenti tipi di tutela:

- a) **Tutela della riservatezza del segnalante**, che si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Ha come corollari: la garanzia di tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Si precisa infine che a garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza il decreto prevede che in caso di violazione di tale obbligo ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo l'OdV può accedere alla segnalazione.

In caso di segnalazioni effettuate tramite eventuali altre modalità, i destinatari, una volta ricevuta e protocollata la segnalazione, assegnano al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela della riservatezza del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - il consenso del soggetto segnalante;
 - la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

Tutela della riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione che rappresenta una novità rispetto alla norma precedente e che ha lo scopo di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

b) **Tutela da eventuali ritorsioni e discriminazioni**

il decreto prevede il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* (art. 2, comma 1, lett. m)

Per l'applicazione della tutela è necessario che:

- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto
- la segnalazione sia stata effettuata secondo le disposizioni del decreto
- ci sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e le misure ritorsive subite

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione

pubblica effettuata.

Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società – qualora la Società abbia partecipato attivamente alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

c) Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La segnalazione effettuata dal dipendente nell'interesse dell'integrità di CNG costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli art. 622 "Rivelazione del segreto professionale", art. 623 "Rivelazione dei segreti scientifici e industriali" del codice penale e "violazione del dovere di fedeltà e di lealtà", art. 2015 c.c. Inoltre, si aggiungono con il nuovo decreto le Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, la Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

d) **Misure di sostegno** Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di **dolo** o **colpa grave**, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento

9 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Oltre a prevedere la più ampia diffusione del presente documento sia sul sito della Società che presso la sede della CNG, la Società effettuerà un'attività di **sensibilizzazione e formazione** sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti.

In fase di avvio: la procedura adottata è stata comunicata ai sindacati ed è stata pubblicata sul sito internet aziendale.

L'iter procedimentale della segnalazione è stato affisso nelle bacheche aziendale.

10 RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia al D.Lgs. 24/2023.

CNG Fiber Trade Europe s.r.l. si riserva di sottoporre la presente policy ad aggiornamento o a revisione periodica, in ragione delle successive modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.

12 REVISIONI DELLA PROCEDURA

Data	Responsabile	Descrizione sommaria modifiche

Facsimile di Modulo di Segnalazione all'OdV

Modulo Segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di CNG Fiber Trade Europe S.r.l..

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA):

Nome:
 Cognome:
 Posizione societaria:
 Telefono:
 E-Mail:

Data

Firma

Informativa privacy

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., si impegna costantemente per tutelare la privacy dei soggetti coinvolti a qualunque titolo nella gestione di Segnalazioni riguardanti reati, illeciti o irregolarità e delle conseguenti indagini, a tal fine in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti nella procedura Whistleblowing verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. con sede in Via Carlo di Piaggia 382, 55100 Lucca (LU).

P.IVA 01251220461 - Email: infoitalpaper@cng-inc.com - Tel: +39-0583-46111

TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Potranno essere trattati i seguenti dati personali:

- dati identificativi e di contatto del segnalante (nei casi di segnalazione non anonima);
- dati identificativi del segnalato e informazioni relative alla segnalazione;
- ogni altra informazione riferita al segnalante, al segnalato, a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decide di condividere per meglio circostanziare la propria segnalazione.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno raccolti e trattati per finalità connesse alla gestione di Segnalazioni riguardanti presunti reati, illeciti o irregolarità, in base alla procedura Whistleblowing e in relazione al Modello di Organizzazione e Gestione della scrivente.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

La base giuridica dei trattamenti è l'interesse legittimo del Titolare di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione e prevedere una procedura di segnalazione di illeciti al fine di tutelare l'integrità della propria azienda, nonché la necessità di adempiere alle previsioni contenute nella L. 179/2017, riformato dal D.lgs. 24/2023 - recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" - e nell'art. 6, comma 2-bis, lett a) del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute. La procedura permette sia segnalazioni mediante conferimento dei dati del segnalante, sia segnalazioni anonime. Si avvisa che queste ultime verranno prese in considerazione solo qualora le segnalazioni stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti e precisamente:

- nei casi di segnalazione infondata non oltre 12 mesi dalla sua ricezione;
- nei casi di avvio di un'azione giudiziaria e/o disciplinare fino a conclusione definitiva del procedimento giudiziario e/o disciplinare. Successivamente, tali dati saranno distrutti o conservati, in forma anonima, per finalità statistiche o di storicizzazione.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dai membri dell'Organismo di Vigilanza che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla Società, sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere trattati da altre funzioni della Società alle quali sono state fornite specifiche istruzioni, da professionisti e/o soggetti terzi che forniscono servizi strumentali alle finalità sopra indicate (es. servizi informatici e tecnologici) o ai quali la Società ha dato specifico mandato.

Infine, i dati potranno essere trasmessi, nei casi previsti, all'Autorità Giudiziaria e altre Autorità.

Relativamente ai dati medesimi, l'Interessato può esercitare, nei casi previsti, i diritti di cui al CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, il diritto di accesso ai propri dati, la loro rettifica, la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà avvenire scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

PEC: odvcngfibertradeeurope@arubapec.it

EMAIL: odvcngfibertradeeurope@gmail.com

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.

Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da [-], la sua applicazione, l'accuratezza dei propri dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo: [-]. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gdp.it.